

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3843 del 25/07/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 248, comma 2 e L.R. n. 13/2015. Centro per l'Autotrasporto - Cesena Soc. Cons. p.A. (già Centro per l'Autotrasporto - Cesena Soc. Cons. mista a r.l.) con sede legale in Via Del Commercio, 435 - Pievesestina - Cesena. Procedimento di bonifica relativo alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata presso il sito ubicato all'interno del Centro per l'Autotrasporto - Cesena Soc. Cons. p.A. ubicato in Via Del Commercio, 435 - Pievesestina - Cesena. Certificazione di completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4018 del 25/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 248, comma 2 e L.R. n. 13/2015. **Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A. (già Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l.) con sede legale in Via Del Commercio, 435 – Pievesestina – Cesena.** Procedimento di bonifica relativo alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata presso il sito ubicato all'interno del Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A. ubicato in Via Del Commercio, 435 – Pievesestina – Cesena. **Certificazione di completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA

Area: Area ubicata all'interno del Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A.

Proprietà: Comune di Cesena – Piazza del Popolo, 1 – Cesena

N.B. L'Allegato 1 e l'Allegato 2 riportanti le planimetrie raffiguranti i confini areali delle aree oggetto degli interventi di bonifica costituiscono parte integrante e sostanziale della presente certificazione

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Tecnico istruttore, della Responsabile del Procedimento e del Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria di seguito riportata;

Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” e s.m.i.;

Visto il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”;

Considerato che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che ha abrogato il D.Lgs. 22/97 e ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, attribuendo in capo alla Regione e alle Province specifiche competenze;

Evidenziato che con L.R. 1 giugno 2006, n. 5 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”, la Regione Emilia-Romagna ha disposto che a far data dal 02.06.2006 “[...] Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati.” (art. 5, comma 1 e art. 6, comma 1);

Precisato che la L.R. 28 luglio 2006, n. 13, all'art. 25 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2006” stabilisce, alla fine del suddetto art. 5, comma 1 della L.R. 5/06, l'inserimento del seguente periodo “*Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.*”;

Precisato che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 18.06.2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della L.R. 5/06, nel testo modificato dall'art. 25 della L.R. 13/06, stabilendo che la normativa previgente non è applicabile ai procedimenti di bonifica in corso, avviati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, in quanto tale Decreto ha abrogato, fra l'altro, la principale norma di riferimento in materia di bonifica dei siti contaminati, costituita dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97;

Evidenziato che con nota del 18.08.2008, Reg. n. PG/2008/195630, la Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2008, ha comunicato che “[...] L'allocazione delle competenze operata dal legislatore regionale [...], non essendo travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità, continua ad operare e a dispiegare effetti. [...]”, e che, pertanto, la titolarità dei procedimenti di bonifica attivati prima del 29.04.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, rimane in capo al Comune territorialmente competente;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall'art. 248, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui:

- a) comma 2: *“il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente”*;
- b) comma 3: *“la certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7”*;

Visto il D.M. 12 febbraio 2015, n. 31 (in vigore dal 07.04.2015);

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Atteso che in attuazione della sopracitata L.R. n. 13/15, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di bonifica di siti contaminati;

Dato atto che tra Arpa, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpa, tra le quali sono comprese le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti) e il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

Dato atto, pertanto, che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpa – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpa dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpa delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Premesso che le **aree oggetto degli interventi di bonifica** effettuati presso il sito in esame sono raffigurate nelle planimetrie costituenti l'**Allegato 1** e l'**Allegato 2** al presente atto, denominate “Tav. 1” e “Tav. 2” e allegate alla *“Relazione tecnica di fine lavori”*, datata 12.04.2017, a firma del Dott. Geol. R. Baroncioni, trasmessa dal Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A. in data 08.05.2017, PGFC/2018/6963;

Rilevato che dal Certificato di Destinazione Urbanistica P.G.N. 52813 rilasciato dal Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena in data 11.05.2017 (trasmesso dal Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. a mezzo P.E.C. in data 09.06.2017, PGFC/2017/8813), il sito in oggetto identificato al foglio n. 58, particelle nn. 162, 229, 416, 1327, da 1335 a 1342, 1610, 1611, 1618, 1619 e 1620 del Catasto Terreni/Fabbricati del medesimo Comune, risulta ricoprire una superficie complessiva pari a circa 92.762 m² e avere una destinazione urbanistica *“zona D – Produttivo di completamento o per nuovi insediamenti (città da trasformare)”* e *“infrastrutture ferroviarie e per la viabilità (Sistema dei servizi e della qualità ambientale)”*;

Evidenziato che con nota del 11.11.2005, prot. prov.le n. 82744/05, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 06.11.2005, ARPA – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 471/99:

- il riscontro di una situazione di pericolo concreto ed attuale di inquinamento da idrocarburi nel tratto di fosso ubicato tra il punto di scarico delle acque bianche di dilavamento del piazzale del Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. e la confluenza con il Rio Casale;
- la conseguente necessità di attivare le procedure previste dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e dal D.M. 471/99;

Rilevato che con atto P.G.N. 45722/466 del 09.03.2006 e s.m.i., prot. prov.le n. 24889/06, il Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Cesena ha emesso apposita Ordinanza per interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 8, comma 2 del D.M. 471/99, ordinando al legale rappresentante del Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l., in particolare, di:

- presentare, entro 30 giorni dalla data di notifica del suddetto atto, il Piano di Caratterizzazione del sito interessato dall'inquinamento, secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 4 al D.M. 471/99, definendo, tra l'altro, l'estensione dell'area interessata dalla perdita di idrocarburi e la lunghezza del tratto di fosso esterno all'azienda (da considerare quale parte integrante dell'area potenzialmente contaminata oggetto di caratterizzazione), in cui sono state scaricate le acque bianche di dilavamento contaminate da idrocarburi;
- effettuare una serie di campionamenti atti ad attestare la cessazione dell'inquinamento da idrocarburi a carico della rete dello scarico delle acque bianche di dilavamento;

Preso atto che nella premessa della suddetta Ordinanza è citata, in particolare, la nota prot. n. 2006/1998/x-3/30 del 06.03.2006 trasmessa da ARPA – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena, da cui risulta che il Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l., nel corso dell'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza, ha rivenuto quale probabile causa dell'inquinamento da idrocarburi la rottura di una tubazione adibita all'alimentazione delle pompe per il rifornimento di gasolio per autotrazione (di collegamento tra i serbatoi interrati e le pompe di distribuzione), con conseguente infiltrazione degli idrocarburi negli strati più bassi dell'inerte fino al trafileamento all'interno della fognatura bianca;

Considerato che con nota del 14.04.2006, prot. prov.le n. 32904/06, il Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l.:

- ha comunicato di aver messo in sicurezza il sito in esame (mantenendo e sostituendo appositi ausili assorbenti) e che dagli esiti delle verifiche analitiche effettuate sui primi due campioni di acque bianche di dilavamento, non risulta rilevabile la presenza di idrocarburi totali nel ramo di fognatura e nella relativa immissione nel fosso interpodereale che a sua volta sfocia nel Rio Casale;
- ha richiesto una proroga di 15 giorni, fino al 29.04.2006, del termine fissato per la presentazione del Piano di Caratterizzazione richiesto con la suddetta Ordinanza P.G.N. 45722/466 del 09.03.2006;

Precisato che con atto P.G.N. 14016/71 del 04.05.2006, prot. prov.le n. 41312/06, il Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Cesena ha concesso al legale rappresentante del Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. la proroga richiesta, fissando il nuovo termine per la presentazione del suddetto Piano di Caratterizzazione al 29.04.2006;

Considerato che con nota del 29.04.2006, prot. prov.le n. 36827/06, il Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. ha trasmesso l'elaborato denominato **“Piano di Caratterizzazione”**, datato 29.04.2006, predisposto dal Geom. G. Capacci e dal Dott. Geol. R. Baroncioni;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 19.10.2006 che, in particolare:

- prendendo atto della consegna da parte dei tecnici progettisti incaricati dal Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. di un elaborato integrativo al suddetto Piano di Caratterizzazione, datato 16.10.2006, a firma del Dott. Geol. R. Baroncioni e del Dott. Geol. M. Domenichini, ha ritenuto opportuno riservarsi un congruo periodo di tempo per esaminare tale elaborato, aggiornando i lavori a successiva seduta;
- ha richiesto al Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. la trasmissione agli Enti interessati di apposita Relazione tecnica riportante la descrizione organica di tutti gli interventi di messa in sicurezza eseguiti presso il sito in esame;

Considerato che con nota del 01.12.2006, il Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. ha trasmesso al Comune di Cesena (prot. n. 11317/68) la suddetta Relazione tecnica sugli interventi di messa in sicurezza effettuati presso il sito in esame;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 04.12.2007 che, in particolare, ritenendo di non poter esprimere parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione comprensivo della relativa documentazione allegata, ha richiesto la trasmissione di un apposito elaborato integrativo;

Considerato che con nota del 11.01.2008, prot. prov.le n. 3664/08, lo Studio Geologico Associato Baroncioni Dott. Geol. R. e Domenichini Dott. Geol. M. ha trasmesso, in nome e per conto del Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l., l'elaborato denominato **“Piano di Caratterizzazione “integrazione alla relazione del 16/10/2006”**”, datato 09.01.2008, a firma del Dott. Geol. R. Baroncioni e del Dott. Geol. M. Domenichini;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 22.01.2008 che ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione comprensivo dei relativi elaborati integrativi, nell'osservanza di specifiche prescrizioni;

Vista la nota del 29.01.2008, P.G.N. 3679/466, prot. prov.le n. 13113/08, con cui il Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Cesena ha approvato il Piano di Caratterizzazione integrato con la documentazione presentata con la suddetta nota del 11.01.2018, prot. prov.le n. 3664/08, con le prescrizioni e le indicazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 22.01.2008;

Considerato che con nota del 29.04.2008, prot. prov.le n. 45834/08, il Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. ha trasmesso l'elaborato denominato **“Relazione geologica e tecnica”** comprensivo dei relativi allegati, datato Aprile 2008, a firma del Dott. Geol. R. Baroncioni e del Dott. Geol. M. Domenichini, riportante gli esiti delle indagini di caratterizzazione effettuate presso il sito in esame;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 26.05.2008 che, in particolare:

- ha preso atto degli esiti delle suddette indagini di caratterizzazione effettuate dal proponente, da cui emerge una situazione di contaminazione a carico della:
 - matrice ambientale **“suolo e sottosuolo”** localizzata in prossimità dei serbatoi interrati per i parametri **“idrocarburi leggeri, con C $\leq$ 12”** in corrispondenza del sondaggio **S9** (nel campione di terreno **C1** prelevato ad una profondità compresa tra -2,3 m e -2,4 m da p.c.) e **“idrocarburi pesanti, con C $>$ 12”** in corrispondenza dei sondaggi **S8** (nei campioni di terreno **C1** e **C2** prelevati rispettivamente alle profondità comprese tra -1,2 m e -1,3 m da p.c. e tra -1,8 m da p.c. e -1,9 m da p.c.), **S9** (nei campioni di terreno **C1**, **C2** e **C4** prelevati rispettivamente alle profondità comprese tra -1,0 m e -1,1 m da p.c., tra -2,4 m da p.c. e -2,5 m da p.c. e tra -4,5 m da p.c. e -4,6 m da p.c.) e **S15** (nel campione di terreno prelevato ad una profondità compresa tra -2,3 m da p.c. e -2,4 m da p.c.);
 - matrice ambientale **“acque sotterranee”** per i parametri **“idrocarburi totali (espressi come n-esano)”** in corrispondenza dei piezometri **P1/06**, **P2/06**, **P3/06**, **P8**, **P9**, **P15**, **“xileni”** in corrispondenza del piezometro **P15**, **“piombo”** in corrispondenza dei piezometri **P2/2006**, **P21**, **P23** e **P25** (lontani dalla sorgente primaria di contaminazione), **“I.P.A.”** in corrispondenza del piezometro **P2/06**;
- ha preso atto degli esiti delle verifiche analitiche effettuate da ARPA in contraddittorio con il proponente, da cui risulta, in aggiunta a quanto sopra esposto, una situazione di contaminazione a carico della matrice ambientale **“acque sotterranee”** per i parametri **“idrocarburi totali (espressi come n-esano)”** in corrispondenza dei piezometri **P6**, **P8** e **“piombo”** in corrispondenza dei piezometri **P6**, **P8** e **P16**;
- alla luce dei suddetti esiti, condividendo la proposta avanzata dal proponente, ha ritenuto opportuno richiedere l'effettuazione di un'investigazione di dettaglio a carico di entrambe le matrici ambientali indagate, al fine di circoscrivere la situazione di contaminazione riscontrata a carico delle sostanze idrocarburiche e identificare eventuali ulteriori sorgenti di contaminazione in riferimento alla presenza in falda del parametro **“piombo”**;

Vista la nota del 02.09.2008, P.G.N. 39690/466, prot. prov.le n. 82222/08, con cui il Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Cesena ha approvato l'effettuazione delle attività di investigazione di dettaglio proposte al Capitolo 18. del suddetto elaborato denominato **“Relazione geologica e tecnica”**, nell'osservanza delle prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 26.05.2008;

Considerato che con nota del 07.01.2009, prot. prov.le n. 1550/09, il Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. ha trasmesso i seguenti elaborati denominati:

- **“Sistemazione di tubo d'adduzione dell'impianto antincendio in Località Pievesestina di Cesena (FC) Via del Commercio n. 435 “Relazione tecnica”**”, datato Dicembre 2008, a firma del Baroncioni Dott. Geol. R. Baroncioni e del Dott. Geol. M. Domenichini, comprensiva del relativo elaborato cartografico denominato Tav. 1;

- **“Indagine integrativa “relazione tecnica”**” comprensiva dei relativi Allegati numerati da 1 a 4 e degli elaborati cartografici denominati Tav. UI 1, Tav. UI 2, Tav. UI 3, datato Dicembre 2008, a firma del Baroncioni Dott. Geol. R. Baroncioni e del Dott. Geol. M. Domenichini;
- **“Definizione CSR e Progetto di Bonifica Autoporto Comune di Cesena”**, predisposto dalla Società Eurovix Engineering S.r.l., a firma della Dr.ssa S. Costenaro;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 29.01.2009 che, in particolare:

- ha preso atto delle dichiarazioni rese durante la seduta dal Responsabile del Servizio Tecnico del Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale del Comune di Cesena relative al fatto che l'area in esame ha una **destinazione d'uso di tipo produttivo**;
- alla luce di tale destinazione d'uso dell'area, ha ritenuto che i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per le matrici ambientali “suolo superficiale insaturo” e “suolo profondo insaturo” a cui fare riferimento sono quelli fissati dalla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ha preso atto che gli esiti delle attività di investigazione di dettaglio hanno confermato che la zona maggiormente interessata dalla contaminazione risulta essere quella posta in prossimità del tubo di adduzione da cui si è originata la perdita di gasolio per autotrazione, in quanto tali esiti hanno evidenziato:
 - per la matrice ambientale **“suolo superficiale insaturo”** il superamento del relativo valore di CSC per il parametro **“idrocarburi pesanti, con C>12”** in corrispondenza del sondaggio SA (nel campione di terreno C1 prelevato ad una profondità di -0,8 m da p.c.) e nello scavo effettuato per il ripristino della tubazione antincendio (nel campione di terreno C1 prelevato ad una profondità di -1,0 m da p.c.);
 - per la matrice ambientale **“acque sotterranee”** l'assenza di superamenti dei suddetti valori di CSC per ciascuno dei parametri ricercati nei campioni di falda prelevati dai piezometri esistenti e di nuova realizzazione;
- ha preso atto che gli esiti delle verifiche analitiche effettuate sui campioni di sedimento prelevati dal fosso comunale hanno evidenziato, per il parametro “toluene”, concentrazioni superiori ai valori di CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A del suddetto Allegato 5 e che tali sedimenti risultano essere principalmente costituiti da materiali allo stato solido e liquido, convogliati e accumulati all'interno del fosso in seguito all'azione di diversi fenomeni naturali e antropici (precipitazioni meteoriche, circolazioni di acque superficiali, spostamenti di masse di acqua, ecc.);
- rilevato che, in virtù di tale natura, i sedimenti in esame non appaiono riconducibili al concetto di suolo con una propria stratigrafia, sul quale sia possibile effettuare le indagini di caratterizzazione previste dall'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 240, comma 1, lettera a) del medesimo Decreto (che individua le matrici ambientali di un sito nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee), ha ritenuto opportuno **rimuovere e smaltire come rifiuto i suddetti sedimenti**;
- ha preso atto della volontà manifestata dal Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. di operare nell'ambito della **procedura semplificata ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, visto il sussistere del requisito previsto dal relativo Allegato 4 al suddetto Titolo V;
- ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole all'approvazione della documentazione presentata e ha richiesto la presentazione entro il 06.03.2009 di un apposito elaborato integrativo riportante, in particolare, gli esiti della revisione della procedura di Analisi di Rischio sito-specifica (per la falda e per il terreno, qualora si intenda operare secondo quanto punto 2 – 2° caso, lettera b) dell'Allegato 4 al sopracitato Titolo V), nonché specifiche indicazioni progettuali in merito agli interventi di bonifica e delle relative attività di collaudo;

Considerato che con nota del 06.03.2009, prot. prov.le n. 23710/09, lo Studio Geologico Associato Baroncioni Dott. Geol. R. e Domenichini Dott. Geol. M. ha trasmesso, in nome e per conto del Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l., i seguenti elaborati denominati:

- **“Definizione CSR e Progetto di Bonifica Autoporto Comune di Cesena”**, datato 03.03.2009, predisposto da Eurovix Engineering S.r.l., a firma della Dr.ssa S. Costenaro, comprensivo del relativo cd-rom contenente i files delle elaborazioni della revisione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica;
- **“Specifiche attuative”**, datato Marzo 2009, a firma del Baroncioni Dott. Geol. R. Baroncioni e del Dott. Geol. M. Domenichini, comprensiva dei relativi elaborati cartografici;

Dato atto che gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi del 09.04.2009 hanno ritenuto opportuno sospendere i lavori della medesima seduta, al fine di effettuare opportuni approfondimenti tecnici sostanziali in merito all'elaborazione e agli esiti della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica relativa al sito in esame;

Evidenziato che l'Ufficio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena e ARPA – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena, rispettivamente con nota del 24.04.2009, prot. prov.le n. 40925/09 e con nota del 28.04.2009, prot. prov.le n. 42481/09, hanno trasmesso al Comune di Cesena apposito contributo istruttorio a completamento dei lavori della suddetta Conferenza di Servizi del 09.04.2009, da cui risulta in particolare che:

- relativamente alla procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati congiuntamente ad ARPA – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, si è ritenuto opportuno che la procedura di Analisi di Rischio sito-specifica venisse nuovamente implementata, tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite in tale contributo istruttorio;
- relativamente alla progettazione degli interventi di bonifica, si è ritenuto opportuno che venissero forniti chiarimenti in merito alla destinazione del terreno al termine del trattamento di bonifica mediante bioremediation;

Vista la nota del 11.05.2009, prot. prov.le n. 48556/09, con cui il Comune di Cesena, facendo proprie le considerazioni e le indicazioni riportate nelle suddette note del 24.04.2009, prot. prov.le n. 40925/09 e del 28.04.2009, prot. prov.le n. 42481/09, ha richiesto al Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. la trasmissione di apposita documentazione tecnica al fine di fornire riscontro a quanto sopra elencato;

Considerato che con nota del 22.05.2009, prot. prov.le n. 50701/09, il Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. ha trasmesso l'elaborato denominato “*Progetto di Bonifica Autoporto Comune di Cesena*”, datato 19.05.2009, predisposto da Eurovix Engineering S.r.l., a firma della Dr.ssa S. Costenaro;

Considerato, altresì, che con nota del 26.07.2009, prot. prov.le n. 66936/09, la Società Eurovix Engineering S.r.l. ha trasmesso l'elaborato denominato “*Definizione CSR per la matrice acqua*”, MOD/prot. 0558w-ENG-09, predisposto dalla medesima Società, a firma del Dr. P. Maggioni, comprensivo del relativo cd-rom contenente i files delle elaborazioni dell'ulteriore revisione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 30.07.2009 che, tra l'altro:

- ha preso atto che nel Progetto di Bonifica in esame si propone, in particolare, l'esecuzione di interventi di bonifica tesi a riportare i valori di concentrazione dei contaminanti riscontrati nella matrice ambientale “suolo e sottosuolo” ai relativi valori di CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., senza effettuare l'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, conformemente a quanto previsto dall'Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, punto 2. – 2° caso, lettera a);
- ha preso atto dell'intenzione manifestata dai proponenti in merito all'opportunità di realizzare presso il sito in esame appositi interventi di messa in sicurezza come di seguito specificati:
 - rimozione dell'eventuale prodotto idrocarburico in fase separata nella falda, qualora ne venisse accertata la presenza, da gestire come rifiuto ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - rimozione di parte del terreno risultato potenzialmente contaminato, presente in corrispondenza della zona in cui si era verificata la rottura della tubazione di adduzione del gasolio;
 - successivo trattamento di tale porzione di terreno mediante bioremediation in apposita baia di stoccaggio, fino al raggiungimento dei valori di CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- tenuto conto di quanto precisato dal Comune di Cesena con nota del 11.05.2009, PGN 25757/466, considerando opportuno procedere ad alcune considerazioni in merito a quanto riportato nell'elaborato denominato “*Definizione CSR per la matrice acqua*”, ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole all'approvazione di tale elaborato e conseguentemente del sopraccitato Progetto di Bonifica;
- a rettifica delle Relazioni tecniche in esame, ha ritenuto pertanto opportuno richiedere la presentazione di un apposito elaborato contenente un'ulteriore revisione del documento di Analisi di Rischio e la progettazione dei conseguenti interventi di bonifica, da predisporre tendo conto di specifiche indicazioni;

Rilevato che con nota del 26.11.2009, prot. prov.le n. 111825/09, con nota del 09.03.2010, prot. prov.le n. 24303/10 e con nota del 23.04.2010, prot. prov.le n. 43583/10, il Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. ha comunicato rispettivamente:

- l'intenzione di procedere alla rimozione del prodotto idrocarburico in fase separata rilevato in falda mediante operazioni di emungimento delle acque sotterranee dai piezometri P1/06, P9 e P15, in corrispondenza dei quali è stato rilevato tale prodotto durante la campagna di monitoraggio effettuata in data 26.11.2009;
- l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di distribuzione carburanti, comprendenti anche la rimozione delle tubature interrate di adduzione del gasolio collocate nell'area oggetto degli interventi di bonifica e del circostante terreno contaminato per uno spessore di circa 1,0 m, da avviare come rifiuto ad impianto di smaltimento in discarica autorizzato;
- la demolizione delle vasche in cemento armato contenenti i serbatoi interrati e del relativo terreno di riempimento risultato contaminato, nonché la messa in opera di nuova vasca di contenimento e di cisterne interrate a doppia camera;

Considerato che con nota del 02.11.2010, prot. prov.le n. 110603/10, la Società Eurovix Engineering S.r.l. ha trasmesso l'elaborato denominato *“Progetto di Bonifica Autoporto Comune di Cesena”*, MOD/prot. 0935w-ENG-10, predisposto dalla medesima Società, a firma della Dr.ssa S. Costenaro;

Evidenziato che con nota del 22.12.2010, P.G.N. 81635/71, vista la documentazione trasmessa con la suddetta nota del 02.11.2010 e tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi del 30.07.2009, il Comune di Cesena ha richiesto al Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. di trasmettere entro 60 giorni l'elaborato contenente la procedura e gli esiti della Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica in quanto mancante, precisando di non poter procedere, in assenza di tale elaborato, alla valutazione del suddetto Progetto di Bonifica presentato;

Rilevato che con nota del 11.04.2011, prot. prov.le n. 53510/11, la Società Eurovix Engineering S.r.l. ha richiesto:

- di poter assumere come **obiettivi di bonifica** per le matrici ambientali **“suolo superficiale insaturo”**, **“suolo profondo insaturo”** e **“acque sotterranee”** i valori di **CSC** di cui rispettivamente alla **Tabella 1, Colonna B** e alla **Tabella 2** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **senza effettuare la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica**;
- l'accettazione da parte degli Enti competenti del Progetto di Bonifica presentato con la suddetta nota del 02.11.2010, prot. prov.le n. 110603/10;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 28.07.2011 che, tra l'altro:

- ha preso atto dell'intenzione manifestata dal proponente di attuare, presso il sito in oggetto, interventi di bonifica atti a garantire il raggiungimento delle CSC di cui alla Tabella 1 (suolo e sottosuolo) e alla Tabella 2 (acque sotterranee) del suddetto Allegato 5;
- ha preso atto che, relativamente alle matrici ambientali **“suolo superficiale insaturo”** e **“suolo profondo insaturo”**, alla luce dell'attuale destinazione e utilizzo del sito in esame (area utilizzata ai fini del mantenimento dei mezzi di trasporto merci, costituita da parcheggi asfaltati e da una zona dedicata al rifornimento carburante in attività), le **CSC** a cui fare riferimento, per i parametri oggetto di analisi e individuati quali contaminanti indice, sono quelle di cui alla **Tabella 1, Colonna B** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **per siti ad uso commerciale/industriale**;
- prendendo atto di quanto riportato al Capitolo 2. del suddetto Progetto di Bonifica, da cui risulta che l'idrogeologia dell'area in oggetto risulta essere caratterizzata dalla presenza di un falda freatica a pelo libero posta alla profondità media di circa -2,0 m da p.c. che, a seconda della stagionalità, tende a risalire fino alla quota di -1,5 m da p.c., ha ritenuto di poter condividere le assunzioni del proponente in merito al fatto che il **terreno saturo profondo** si attesta a partire da **profondità superiori a -1,5 m da p.c.**;
- ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole all'approvazione del Progetto di Bonifica proposto e ha richiesto di presentare entro il 30.09.2011 un apposito elaborato progettuale a revisione, in riscontro alle osservazioni avanzate dagli Enti presenti e riepilogate ai punti da 1. a 8. del verbale della medesima seduta;

Considerato che con nota del 05.10.2011, P.G.N. 67934/466, prot. prov.le n. 99732/11, il Servizio Sostenibilità Ambientale e Rifiuti del Comune di Cesena ha trasmesso l'elaborato denominato **“Progetto di Bonifica “Centro per l'Autotrasporto Cesena Soc. Consortile Mista a r.l.”**”, datato 30.09.2011, predisposto dalla Società Eurovix Engineering S.r.l., a firma del Dott. Ing. M. Di Martino e ha convocato per il 25.10.2011 la Conferenza di Servizi per la relativa valutazione;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 25.10.2011 che, tra l'altro:

- ha preso atto che l'area in esame risulta costituita prevalentemente da parcheggi asfaltati e da una zona, oggetto del Progetto di Bonifica presentato, dedicata al rifornimento, attrezzata con tre pompe carburante;
- ha preso atto che ai fini della predisposizione del Progetto di Bonifica, sono stati opportunamente considerati gli esiti delle indagini ambientali complessivamente effettuate a carico delle matrici ambientali “suolo insaturo superficiale”, suolo insaturo profondo” e “acque sotterranee” a partire dall'anno 2006, i cui superamenti delle CSC di riferimento sono stati raffigurati in apposite planimetrie in scala (costituenti rispettivamente le relative Tavola 02 e Tavola 03). Alla luce degli esiti di tali indagini ambientali, la situazione di potenziale contaminazione accertata a carico della matrice ambientale “suolo e sottosuolo” appare riferirsi, in modo particolare, alle lenti di argilla mista a sabbia e limo risultate direttamente interessate dallo sversamento del prodotto idrocarburico, con concentrazioni di contaminanti più elevate in corrispondenza della zona in cui si è verificata la perdita di carburante e degli strati sotterranei la cui la tessitura del terreno ha favorito la diffusione in senso longitudinale, ostacolando la percolazione verticale in falda. A riguardo, si è rilevato che la potenziale contaminazione a carico della falda appare puntuale e localizzabile nelle zone in cui si sono verificate infiltrazioni, a causa della presenza di pozzetti che hanno interrotto gli strati di materiale impermeabile alla percolazione;
- ha preso atto che la localizzazione dei sondaggi e dei piezometri realizzati in sito, nonché la rappresentazione spaziale dei superamenti delle CSC accertati per le diverse matrici ambientali (raffigurata nella Tavola 07 del Progetto di Bonifica) hanno consentito di individuare un'area interessata da potenziale contaminazione di superficie complessiva non superiore a 1.000 m², per la quale il proponente ha scelto di attivarsi al fine di dare seguito a quanto disposto dall'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le procedure previste dall'Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto;
- gli esiti delle sopraccitate indagini ambientali realizzate presso il sito in oggetto a partire dall'anno 2006 hanno evidenziato, complessivamente, superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B (suolo e sottosuolo) e alla Tabella 2 (acque sotterranee) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i parametri oggetto di indagine, come di seguito riportato:
 - matrici ambientali **“suolo superficiale insaturo”** e **“suolo profondo insaturo”**: **“idrocarburi pesanti, C>12”** e **“idrocarburi leggeri, C≤12”** (che ha mostrato un unico superamento della relativa CSC nel campione denominato **S9 C1** (-1,0 m/-1,1 m) prelevato in febbraio 2008) (area interessata da potenziale contaminazione pari a circa 364 m²);
 - matrice ambientale **“acque sotterranee”**: **“idrocarburi totali (espressi come n-esano)”**, **“benzene”**, **“toluene”**, **“etilbenzene”** (BTE rilevati solo nel campione prelevato dal piezometro **P15** nel novembre 2009), **“xileni”**, **“piombo”** e IPA (**“benzo(a)antracene”**, **“benzo(a)pirene”**, **“benzo(b)fluorantene”**, **“benzo(k)fluorantene”**, **“crisene”**, **“dibenzo(a,h)antracene”** (area interessata da potenziale contaminazione pari a circa 634 m²));
- relativamente al parametro “piombo”, ha preso atto che i superamenti della relativa CSC sono stati riscontrati nei campioni prelevati dalla falda esclusivamente in occasione della campagna di monitoraggio eseguita in febbraio 2008 e successivamente non più confermati, con distribuzione spaziale difficilmente correlabile all'evento inquinante all'origine della potenziale contaminazione accertata in sito (in corrispondenza di piezometri posti a Nord e ubicati in posizione piuttosto decentrata rispetto all'area di rifornimento carburanti, denominati P21, P23 e P25);
- alla luce di quanto sopra precisato, limitatamente al suddetto parametro “piombo”, ha preso atto della proposta avanzata dal proponente in merito all'intenzione di realizzare uno specifico Piano di monitoraggio (descritto al paragrafo 6.3.3 del Progetto di Bonifica), al fine di approfondirne compiutamente l'effettiva presenza in falda e per poter delimitare l'estensione dell'eventuale situazione di potenziale contaminazione. A riguardo, ha ritenuto di poter condividere la proposta di monitoraggio, da effettuare mediante la realizzazione di due campagne di monitoraggio a distanza di sei mesi l'una dall'altra, campionando i piezometri in corrispondenza dei quali, in occasione della campagna di monitoraggio del febbraio 2008,

erano stati accertati superamenti per il parametro “piombo” della relativa CSC di cui alla Tabella 2 del suddetto Allegato 5, nonché in quelli limitrofi (P5, P6, P7, P16, P17, P1/06, P3/06, P21, P42, P23, P38, P39, P25, P31 e P33, escludendo i piezometri P8 e P2/06, da utilizzare per l'inoculo della miscela enzimatico-batterica selezionata e per la successiva aerazione);

- ha preso atto della proposta relativa alla realizzazione degli **interventi di bonifica** (di **durata complessiva prevista pari a circa 6 mesi da inoculo**) riportata al Capitolo 5. e seguenti del suddetto Progetto di Bonifica che prevede l'applicazione di una tecnica di risanamento in situ adatta per il trattamento sia dell'orizzonte saturo (acque sotterranee) che dell'orizzonte insaturo (terreno tra -1,0 m e -1,5 m da p.c.) e che consiste nella “**bioremediation assistita in situ**”, ottimizzata dall'inoculo di specifiche miscele enzimatico-batteriche selezionate (bioattivatori enzimatico-microbici in abbinamento a speciali nutrienti-sinergizzanti in grado di favorire l'immediata disponibilità dell'inquinante all'attacco biologico). L'**inoculo della miscela nutriente-bioattivatore** avverrà attraverso i piezometri **P6, P8, P9, P2/06 e P15** (finestratura a partire da una quota di -2,0 m da p.c.). Inoltre, allo scopo di garantire l'efficacia dell'intervento anche nello strato di terreno compreso tra le profondità di -1,0 m e -1,5 m da p.c. sotto pensilina, è stato previsto l'impiego per l'inoculo anche dei primi **sei tubi drenanti** a partire dal lato serbatoi, posizionati sul fondo scavo, a -1,0 m da p.c., all'atto del rifacimento della rete di adduzione carburante; tale accorgimento permetterà di ottenere anche una omogenea distribuzione orizzontale della miscela nell'area a più elevata concentrazione di inquinanti. La successiva **insufflazione d'aria** avverrà attraverso i piezometri **P8, P9, P2/06 e P15**;
- ha ritenuto di poter **esprimere parere favorevole all'approvazione del suddetto Progetto di Bonifica**, a carico delle **matrici ambientali “suolo superficiale insaturo”, “suolo profondo insaturo” e “acque sotterranee”** afferenti il sito in oggetto, atti a conseguire il raggiungimento della conformità, per i parametri individuati, rispettivamente alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B e alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto disposto dall'art. 249 del medesimo Decreto, nell'osservanza di specifiche prescrizioni;

Evidenziato che le aree stimate oggetto degli interventi di bonifica, raffigurate con campitura obliqua verde (per le matrici ambientali “suolo superficiale insaturo” e “suolo profondo insaturo”) e con campitura obliqua azzurra (per la matrice ambientale “acque sotterranee”), raffigurate nella Tavola 07 del suddetto Progetto di Bonifica, nonché l'area perimetrata con linea rossa continua (per la matrice ambientale “suolo superficiale insaturo”), raffigurata nella Tavola 06 del medesimo elaborato, risultano comprendere tutti i punti di indagine che avevano mostrato superamenti residui delle CSC di cui rispettivamente alla Tabella 1, Colonna B e alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta eccezione per i superamenti relativi al parametro “piombo” riscontrati in corrispondenza dei piezometri P21, P23 e P25;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012 emessa dal Servizio Sostenibilità Ambientale e Rifiuti del Comune di Cesena (trasmessa dal medesimo Servizio con nota del 22.06.2012, P.G.N. 42721/466, prot. prov.le n. 67240/12), con cui **è stato approvato**, ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. secondo le modalità previste dal relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto, il suddetto **Progetto di Bonifica**, nell'osservanza delle **prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi del 25.10.2011**;

Rilevato che con nota datata 17.07.2012, P.G.N. 48574/71, PGFC/2018/11152, il Servizio Sostenibilità Ambientale e Rifiuti del Comune di Cesena, ha comunicato la presa d'atto dell'avvenuto deposito della **fidejussione bancaria n. 12/2020635** emessa dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna in data 09.07.2012, di importo pari a **€ 24.712,50**, prestata a favore del medesimo Comune a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica conformemente alla Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012;

Dato atto che con nota del 30.07.2012, prot. prov.le n. 77467/12, il Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. ha comunicato **l'inizio delle attività di bonifica per il giorno 08.08.2012**;

Rilevato che conformemente a quanto prescritto al punto 4. della Deliberazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012, il Servizio Sostenibilità Ambientale e Rifiuti del Comune di Cesena ha trasmesso i seguenti elaborati descrittivi dell'andamento degli interventi di bonifica, predisposti dallo Studio Tecnico Associato Baroncioni Dott. Geol. Rodolfo e Domenichini Dott. Geol. Miriam, a firma del Dott. Geol. R. Baroncioni e del Dott. Geol. M. Domenichini, riportanti gli esiti delle attività di indagine effettuate a carico delle matrici

ambientali “suolo superficiale insaturo”, “suolo profondo insaturo” e “acque sotterranee” nell'ambito delle attività di monitoraggio realizzate a 30, 90 e 180 giorni dall'inoculo delle specifiche miscele enzimatico-batteriche selezionate, rispettivamente denominati:

- **“Relazione esito analisi a 30 giorni dall'inoculo”**, datata 17.10.2012, trasmessa dal Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. al Comune di Cesena con nota pervenuta in data 26.10.2012, P.G.N. 74371/466, da cui risulta che gli esiti delle verifiche analitiche effettuate a carico del terreno e della falda, relativamente al parametro idrocarburi, sono da considerarsi prudenzialmente positivi e in linea con le aspettative di bonifica, mentre relativamente al parametro “piombo” hanno evidenziato l'assenza in falda di superamenti della rispettiva CSC di cui alla Tabella 2 del sopraccitato Allegato 5;
- **“Relazione esito analisi a 90 giorni dall'inoculo”**, datata 23.11.2012, trasmessa dal Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. al Comune di Cesena con nota del 29.11.2012, P.G.N. 86425/466, da cui risulta che gli esiti delle attività di indagine sono in linea con le aspettative di bonifica e che l'andamento degli interventi previsti dal Progetto di Bonifica non richiede modifiche;
- **“Relazione esito analisi a 180 giorni dall'inoculo”**, trasmessa dal Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. al Comune di Cesena con nota del 08.03.2013, P.G.N. 17744/466, in cui si confermano le conclusioni riportate nella suddetta Relazione datata 23.11.2012 e da cui risulta che, alla luce degli esiti raggiunti, è possibile procedere alla fase di collaudo finale. Relativamente al parametro **“piombo”**, confermando l'assenza in falda di superamenti della suddetta CSC, conformemente a quanto stabilito al punto 2. della Determinazione dirigenziale 793/2012 del 19.06.2012, è stata comunicata **l'esclusione di tale parametro dai contaminanti da ricercare nell'ambito delle attività di collaudo finale degli interventi di bonifica**;

Evidenziato che con nota trasmessa via PEC in data 31.01.2014, prot. prov.le n. 10825/14, ARPA – Sez. Prov.le di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì ha trasmesso gli esiti delle attività di collaudo effettuate in contraddittorio con il proponente a carico del terreno (in data 30.04.2013) e della falda (in data 30.04.2013 e in data 30.09.2013);

Rilevato che con nota del 29.10.2014, prot. prov.le n. 103813/14, il Servizio Sostenibilità Ambientale e Rifiuti del Comune di Cesena:

- ha preso atto degli esiti delle verifiche analitiche di cui ai punti 5. e 6. della Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012, effettuate ai fini della restituibilità da ARPA – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena in contraddittorio con il proponente (successivamente denominate “restituibilità in fase di collaudo”):
 - in data 30.04.2013, da cui è risultata la conformità delle concentrazioni dei parametri indagati nei campioni di terreno (prelevati dai sondaggi SV5, SV9 e SV10) e nei campioni di falda (prelevati in occasione della prima campagna di collaudo della falda dai piezometri P7, P17, P43, S2/92, SD, P1/06, P10, P14 e P16) ai rispettivi obiettivi di bonifica;
 - in data 30.09.2013, da cui è risultata la conformità delle concentrazioni dei parametri indagati nei campioni di falda (prelevati in occasione seconda campagna di collaudo della falda dai suddetti piezometri) ai rispettivi obiettivi di bonifica, ad eccezione del parametro “idrocarburi totali espressi come n-esano” riscontrato in concentrazione superiore al relativo valore di CSC nei campioni di acqua sotterranea prelevati dai piezometri P14 e P17;
- in data 02.07.2014 ha richiesto l'effettuazione, anche non in contraddittorio, di ulteriori prelievi di campioni di acqua sotterranea dai soli piezometri P14 e P17, dalle cui verifiche analitiche effettuate in data 10.07.2014 dal Laboratorio LAV di Rimini è risultato il rientro dei superamenti riscontrati rispetto alle CSC di riferimento;
- alla luce di quanto sopra esposto, **ha comunicato di considerare iniziata a far data dal 21.07.2014 la fase di monitoraggio post collaudo della falda** (successivamente denominata **“restituibilità in fase di conformità”**) di cui al punto 7. della Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012;

Dato atto che gli interventi di bonifica presso il sito in oggetto sono stati eseguiti, su incarico del Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l., dalla Società Eurovix S.r.l., iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9-C (bonifica siti inquinati), così come risulta dal provvedimento di iscrizione n. MI34293 rilasciato dall'Albo Nazionale Gestori ambientali – Sez. Reg. della Lombardia con atto

prot. n. 56944/2010 del 31.08.2010, trasmesso dal Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. a mezzo P.E.C. in data 09.06.2017, PGFC/2017/8813;

Considerato che con nota pervenuta in data 08.05.2017, PGFC/2017/6963, il Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. ha trasmesso l'elaborato denominato ***“Relazione tecnica di fine lavori”***, datato 12.04.2017, a firma del Dott. Geol. R. Baroncioni, comprensivo dei relativi Allegati A e B, predisposto conformemente a quanto prescritto al punto 11. della Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012;

Vista la richiesta presentata (Modulo I della modulistica predisposta da Arpae – Emilia Romagna) datata 08.05.2017, PGFC/2017/7223, trasmessa a completamento della suddetta nota PGFC/2017/6963, con cui il Sig. Andrea Pazzini, in qualità di legale rappresentante del Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A. (già Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l.) ha dichiarato di aver ultimato i lavori di bonifica effettuati presso l'area in oggetto in data 20.12.2016 e ha richiesto ai sensi dell'art. 248, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il **rilascio della certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica** effettuati;

Preso atto della descrizione delle attività e degli interventi di bonifica complessivamente effettuati all'interno del sito in oggetto, riportata al Capitolo 5. e seguenti della sopraccitata Relazione tecnica di fine lavori, come di seguito riepilogati:

- a) **interventi di scavo e rimozione del suolo superficiale insaturo contaminato fino ad una profondità media pari a -1,0 m da p.c.**, sotto-pensilina, con approfondimenti localizzati in corrispondenza dei pozzetti e nelle zone in cui era visibilmente presente ulteriore contaminazione, realizzati nell'ambito dei lavori di rinnovamento della rete di distribuzione carburante (descritti anche al paragrafo 3.2.1 del Progetto di Bonifica), al fine di sostituire la rete di tubi sottotraccia di collegamento alle pompe distributrici di carburante e consentire la completa rimozione della contaminazione precedentemente rinvenuta in corrispondenza dei campioni di terreno superficiale insaturo denominati SA C1 (prelevato a -0,8 m da p.c.) e C1 (prelevato a -1,0 m da p.c.). Tali interventi, **effettuati preliminarmente all'avvio delle attività di bonifica quali interventi di messa in sicurezza**, sono stati eseguiti **in corrispondenza dell'area perimetrata nella planimetria costituente l'Allegato 1 al presente atto con linea tratteggiata di cui alla dicitura *“limite superficie interessata dai lavori di rifacimento dell'impianto”***. Nell'ambito dei suddetti interventi sono stati collocati sul fondo scavo tubi drenanti orizzontali, passanti sotto la pensilina, con termine in appositi pozzetti di controllo. L'area di scavo è stata ripristinata mediante ritombamento con materiale di cava (sabbia vegetale). Il terreno rimosso è stato conferito presso impianto autorizzato (si veda Allegato D alla suddetta Relazione in cui sono fornite le copie delle quarte copie dei relativi formulari di identificazione rifiuti, controfirmati per ricevimento dal destinatario, con precisazione del peso accettato a destino);
- b) **interventi di bioremediation assistita in situ** mediante inoculo di miscele enzimatiche – batteriche selezionate all'interno dei:
- n. 6 dei suddetti **tubi drenanti orizzontali**, al fine di bonificare la restante porzione di **terreno insaturo** (presente fino alla profondità di -1,5 m da p.c.);
 - n. 5 piezometri denominati **P6, P8, P9, P2/06 e P15**, al fine di bonificare la falda, con relativa insufflazione di aria (protratta per un periodo di circa 7 mesi dal momento dell'inoculo stesso) nei medesimi piezometri ad eccezione del piezometro P6, in quanto viste le basse concentrazioni di contaminante riscontrate, in sede progettuale si è ritenuto sufficiente agli scopi l'ossigeno apportato dalla soluzione acquosa utilizzata durante l'inoculo stesso;
- c) **verifica ai fini della restituibilità in fase di collaudo degli interventi di bonifica**, mediante **prelievo in contraddittorio** con il Servizio Territoriale di Arpae di:
- **campioni di terreno rappresentativi della porzione insatura del suolo presente ad una profondità compresa tra -1,0 m e -1,5 m da p.c.**, in corrispondenza dei sondaggi denominati **SV5, SV9 e SV10** (la cui ubicazione è raffigurata nella planimetria costituente l'Allegato 1 al presente atto), sottoposti a verifica analitica per accertare la conformità alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. delle concentrazioni dei parametri ***“idrocarburi pesanti, con C>12”*** e ***“idrocarburi leggeri, con C≤12”***;
 - **campioni di acqua sotterranea** da n. 3 piezometri denominati **P7, P17, P43** (costituenti i Punti di Conformità (PoC)) e da n. 6 piezometri denominati **S2/P2, SD, P1/06, P10, P14 e P16**, la cui

ubicazione è raffigurata nella suddetta planimetria, nell'ambito di **2 campagne semestrali consecutive di monitoraggio**, sottoposti a verifica analitica per accertare la conformità alle CSC di cui alla Tabella 2 del suddetto Allegato 5 delle concentrazioni dei parametri **“idrocarburi totali (espressi come n-esano)”**, **“benzene”**, **“toluene”**, **“etilbenzene”**, **“p-xilene”**, **“benzo(a)antracene”**, **“benzo(a)pirene”**, **“benzo(b)fluorantene”**, **“benzo(k)fluorantene”**, **“crisene”** e **“dibenzo(a,h) antracene”**;

- d) **verifica ai fini della restituibilità in fase di conformità agli obiettivi di bonifica per la falda, a collaudo avvenuto**, mediante effettuazione di 5 campagne di monitoraggio semestrali per una durata complessiva di 24 mesi, nell'ambito delle quali si è proceduto al prelievo di campioni di acqua sotterranea dai suddetti piezometri;

Rilevato che gli esiti delle verifiche analitiche eseguite, ai fini della **restituibilità in fase di collaudo** di cui alla precedente lettera c), sui campioni di:

- terreno prelevati dai sondaggi denominati **SV5, SV9 e SV10**, rappresentativi delle **matrici ambientali “suolo superficiale insaturo” e “suolo profondo insaturo”**, hanno accertato il raggiungimento della **conformità** delle concentrazioni dei parametri oggetto di collaudo (**“idrocarburi pesanti, con C>12”**, **“idrocarburi leggeri, con C≤12”**) agli **obiettivi di bonifica** stabiliti, costituiti dalle CSC di cui alla **Tabella 1, Colonna B** del sopraccitato Allegato 5 (e anche inferiori alle CSC di cui alla medesima Tabella 1, Colonna A), così come prescritto al punto 3., lettera a. della Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012;
- acqua sotterranea prelevati dai piezometri denominati **P7, P17, P43, S2/P2, SD, P1/06, P10, P14 e P16**, hanno accertato il raggiungimento della **conformità** delle concentrazioni dei parametri oggetto di collaudo (**“idrocarburi totali espressi come n-esano”**, **“benzene”**, **“toluene”**, **“etilbenzene”**, **“p-xilene”** e **IPA (benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(a,h)antracene)**) agli **obiettivi di bonifica** stabiliti, costituiti dalle CSC di cui alla **Tabella 2** del sopraccitato Allegato 5, così come prescritto al punto 3. lettera b. della Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012, **ad eccezione del parametro “idrocarburi totali espressi come n-esano”** riscontrato in concentrazione superiore al relativo valore di CSC nel campione di acqua sotterranea prelevato dal piezometro **P1/06** in occasione della campagna di monitoraggio effettuata in data 30.09.2013 (superamento rientrato in occasione delle successive indagini effettuate ai fini della restituibilità in fase di conformità);

Rilevato, altresì, che dagli esiti delle verifiche analitiche eseguite esclusivamente dal proponente, ai fini della **restituibilità in fase di conformità** di cui alla precedente lettera d), sui campioni di acqua sotterranea prelevati dai suddetti piezometri, risulta in particolare che:

- durante la **prima campagna di monitoraggio** effettuata in data **26.11.2014 (0 mesi dal collaudo)**, le concentrazioni dei parametri oggetto di indagine (indicati al punto 3., lettera b. della suddetta Determinazione dirigenziale n. 793/2012), ricercati nei campioni di acqua sotterranea prelevati dai piezometri **P7, P17, P43, S2/92, SD, P1/06, P10, P14 e P16**, sono risultate **conformi** ai rispettivi obiettivi di bonifica, **ad eccezione del parametro “idrocarburi totali espressi come n-esano”** riscontrato in concentrazione superiore al relativo valore di CSC nel campione di acqua sotterranea prelevato dal piezometro **P14**. A riguardo, si dà atto che l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha provveduto ad effettuare la valutazione di conformità al limite di legge secondo la Linea Guida di Arpae 20/DT (approvata con D.D. ARPA n. DET-2014-211 del 25.03.2014, che esplicita i criteri decisionali per l'analisi di conformità del dato rispetto ai limiti di legge in funzione dell'incertezza di misura) di tale superamento (si veda a riguardo il rapporto di prova n. 1413499-003 emesso dal Laboratorio del Gruppo CSA S.p.A. in data 15.12.2014), dal cui **calcolo della “guard band”** risulta un valore di concentrazione per il parametro **“idrocarburi totali espressi come n-esano”** pari a **344,6 µg/L, conforme**, quindi, alla sopraccitata CSC pari a **350 µg/L**;
- durante la **seconda campagna di monitoraggio** effettuata in data **12.05.2015 (6 mesi dal collaudo)**, le concentrazioni dei suddetti parametri oggetto di indagine, ricercati nei campioni di acqua sotterranea prelevati dai medesimi piezometri sono risultate **conformi** ai rispettivi obiettivi di bonifica, **ad eccezione del parametro “idrocarburi totali espressi come n-esano”** riscontrato in concentrazione superiore al relativo valore di CSC nel campione di acqua sotterranea prelevato dal piezometro **P1/06**. A riguardo, si precisa che tale superamento non è stato registrato nella successiva campagna di monitoraggio;

- durante la **terza campagna di monitoraggio** effettuata in data **03.12.2015 (12 mesi dal collaudo)**, le concentrazioni dei suddetti parametri oggetto di indagine, ricercati nei campioni di acqua sotterranea prelevati dai medesimi piezometri, sono risultate **conformi** ai rispettivi obiettivi di bonifica;
- durante la **quarta campagna di monitoraggio** effettuata in data **07.06.2016 (18 mesi dal collaudo)**, le concentrazioni dei suddetti parametri oggetto di indagine, ricercati nei campioni di acqua sotterranea prelevati dai medesimi piezometri, sono risultate **conformi** ai rispettivi obiettivi di bonifica, **ad eccezione dei parametri “benzo(g,h,i)perilene”, “sommatoria policiclici aromatici”** (parametri non contemplati tra i contaminanti indice riportati al punto 3., lettera b. della suddetta Determinazione dirigenziale n. 793/2012) e **“benzo(a)pirene”**, riscontrati in concentrazioni superiori ai rispettivi valori di CSC nel campione di acqua sotterranea prelevato dal piezometro **P10**. A riguardo, si precisa che tali superamenti non sono stati registrati né nella successiva, né nelle precedenti campagne di monitoraggio;
- durante la **quinta campagna di monitoraggio** effettuata in data **25.11.2016 (24 mesi dal collaudo)**, le concentrazioni dei suddetti parametri oggetto di indagine, ricercati nei campioni di acqua sotterranea prelevati dai medesimi piezometri, sono risultate **conformi** ai rispettivi obiettivi di bonifica, **ad eccezione del parametro “idrocarburi totali espressi come n-esano”** riscontrato in concentrazione superiore al relativo valore di CSC nel campione di acqua sotterranea prelevato dal piezometro **P1/06**. A riguardo, si dà atto che la valutazione di conformità al limite di legge di tale superamento (si veda a riguardo il rapporto di prova n. 1616195-008 emesso dal Laboratorio del Gruppo CSA S.p.A. in data 14.12.2016) effettuata dall'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena secondo la suddetta Linea Guida di Arpae 20/DT, attraverso il **calcolo della “guard band”**, restituisce un valore di concentrazione per il parametro “idrocarburi totali espressi come n-esano” pari a 299,2 µg/L, **conforme**, quindi, alla sopraccitata CSC pari a 350 µg/L;

Considerato che con nota del 10.07.2017, PGFC/2017/10517, l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha richiesto ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, la trasmissione della relazione tecnica di cui all'art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di poter procedere al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica per il sito in oggetto;

Vista la nota del 04.04.2018, PGFC/2018/5417, con cui Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la **relazione tecnica finale** descrittiva degli esiti delle attività di vigilanza e campionamento complessivamente svolte dai tecnici della medesima Agenzia in data 30.04.2013 (con il prelievo di n. 3 campioni di terreno prelevati dai sondaggi denominati SV5, SV9 e SV10, nonché di n. 9 campioni di acque sotterranee prelevati dai piezometri P1/06, PS2/P2, P7, P10, P14, P16, P17, PSD e P43) e in data 30.09.2013 (con il prelievo di n. 9 campioni di acque sotterranee dai medesimi piezometri), al termine degli interventi di bonifica realizzati, approvati ed autorizzati con la sopraccitata Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012 e ha trasmesso, fra l'altro, i rapporti di prova relativi alle attività di campionamento realizzate in sito ai fini dell'accertamento delle condizioni di avvenuta bonifica e di restituzione delle matrici ambientali “suolo superficiale insaturo”, “suolo profondo insaturo” e “acque sotterranee” afferenti l'area oggetto dei medesimi interventi di bonifica;

Preso atto che dalla suddetta Relazione risulta, in particolare, quanto di seguito riportato:

- il rapporto di prova di ARPADA n. 201322364 del 21.06.2013 relativo alle verifiche analitiche effettuate sul campione di acqua sotterranea prelevato dal piezometro P14, non riporta la determinazione del parametro “idrocarburi totali (espressi come n-esano)”, in quanto al momento del campionamento non vi era sufficiente quantità d'acqua, come si evince dal relativo verbale di prelievo 7/C del 30.04.2012;
- Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha provveduto ad effettuare la valutazione di conformità al limite di legge secondo la suddetta Linea Guida di Arpae 20/DT del **superamento** riscontrato per il parametro **“idrocarburi totali (espressi come n-esano)”** nel campione di acqua sotterranea prelevato dal piezometro **P17** in data **30.09.2013**, rilevato in concentrazione superiore (363 µg/L) al relativo valore di CSC di cui alla Tabella 2 del suddetto Allegato 5 (350 µg/L) (si veda a riguardo il rapporto di prova di ARPADA n. 201355176 del 02.12.2013). Dal **calcolo della “guard band”** risulta un valore di concentrazione per tale parametro pari a 252,3 µg/L, **conforme**, quindi, alla sopraccitata CSC;
- analogamente a quanto sopra esposto, relativamente al campione di acqua sotterranea prelevato in data **30.09.2013** dal piezometro **P14**, il suddetto **calcolo della “guard band”** ha determinato un valore di concentrazione per il parametro “idrocarburi totali (espressi come n-esano)” pari a 278,5 µg/L,

conforme, quindi, alla sopraccitata CSC, a fronte di un valore di concentrazione riscontrato nel suddetto campione pari a 399 µg/L (si veda a riguardo il rapporto di prova di ARPADA n. 201355178 del 02.12.2013);

- in seguito al **superamento** del valore di CSC di cui alla suddetta Tabella 2 accertato per il parametro **“1,2 dicloropropano”** (che **non** risulta **compreso tra i contaminanti indice** da ricercare in fase di collaudo) nei campioni di acqua sotterranea prelevati dal piezometro **S2/P2** nelle campagne di monitoraggio effettuate in data **30.04.2013** (si veda a riguardo il rapporto di prova di ARPADA n. 201322363 del 21.06.2013) e in data **30.09.2013** (si veda a riguardo il rapporto di prova di ARPADA n. 201355180 del 02.12.2013), Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena in data **06.02.2018** ha proceduto a prelevare un **nuovo campione di acqua sotterranea** dal suddetto piezometro, le cui verifiche analitiche hanno evidenziato una **concentrazione** del medesimo parametro **inferiore al limite di rilevabilità** dello strumento (si veda a riguardo il rapporto di prova di Arpae n. 18LA06539 del 27.03.2018);

Evidenziato che con nota del 03.07.2018, PGFC/2018/10575, l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena:

- nell'ambito dello svolgimento dell'istruttoria sulla documentazione complessivamente trasmessa dal proponente e da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la restituibilità del sito in oggetto e per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica in conformità al Progetto approvato, ha rilevato che gli esiti delle verifiche analitiche effettuate sui campioni di acqua sotterranea prelevati in data **30.09.2013** dai piezometri **P16** e **P43** (si vedano a riguardo rispettivamente i rapporti di prova di ARPADA n. 201355172 del 02.12.2013 e 201355179 del 02.12.2013) hanno mostrato concentrazioni di **“EtBE”** (58 µg/L) e di **“MtBE”** (79 µg/L), non compresi tra i contaminanti indice da ricercare in fase di collaudo, **superiori** ai relativi valori di riferimento fissati dal D.M. 31/15 (40 µg/L);
- rilevando l'insussistenza delle condizioni per procedere al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, ha richiesto al medesimo Servizio Territoriale di fornire informazioni in merito ai superamenti sopra evidenziati e di comunicare le opportune attività da effettuare al fine di acquisire gli elementi necessari per dare seguito alla richiesta di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica relativa al sito in oggetto, con particolare riferimento alla matrice ambientale “acque sotterranee”;

Vista la nota del 11.07.2018, PGFC/2018/11197, con cui Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, in riscontro a quanto richiesto con la suddetta nota del 03.07.2018, ha comunicato che:

- i parametri **“MtBE”** ed **“EtBE”** (non ricercati dal proponente, ma disponibili solo nei rapporti di prova di Arpae), non contemplati tra i contaminanti indice oggetto del procedimento di bonifica in esame, non sono ritenuti significativi, poiché non rilevati con periodicità sufficiente né in fase di caratterizzazione, né in fase di monitoraggio della bonifica;
- relativamente al **superamento** registrato per il parametro **“EtBE”** nel campione di acqua sotterranea prelevato dal piezometro **P16**, il suddetto **calcolo della “guard band”** ha determinato un valore di concentrazione per tale parametro pari a 39,1 µg/L e quindi **conforme** alla relativo valore limite di riferimento fissato dal D.M. 31/15 pari a 40 µg/L;
- relativamente al superamento registrato per il parametro **“MtBE”** nel campione di acqua sotterranea prelevato dal piezometro **P43**, ha ritenuto di poter considerare tale superamento **non significativo ai fini della restituibilità**, in quanto:
 - effettuando **considerazioni di tipo statistico** (avendo a disposizione un congruo numero di dati per tale parametro, registrati in fase di caratterizzazione e di collaudo), il suddetto superamento può essere considerato un **dato anomalo rispetto ad una popolazione consistente di dati omogenei**;
 - procedendo all'**analisi statistica dei dati attraverso l'applicazione di vari test** (test di Dixon, test di Grubbs, test di Chauvenet) atti a valutare se scartare o meno dati ritenuti estranei ad una serie di rilevazioni, ha precisato che il suddetto **superamento non è rappresentativo di una misura plausibile ed è quindi scartabile**;
 - procedendo ad una **valutazione di tipo tossicologico**, facendo riferimento alla Banca dati ISS-INAIL datata marzo 2018, ha evidenziato inoltre che il parametro **“MtBE”** appartiene alla classe IARC 3 (**sostanza non classificabile come carcinogena**);

Preso atto, pertanto, che gli esiti delle verifiche analitiche complessivamente effettuate da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sui campioni di **terreno e acque sotterranee** prelevati **al termine delle attività di bonifica** hanno evidenziato la **conformità**, per i parametri indagati nelle matrici “suolo e sottosuolo” e “acque sotterranee”, agli **obiettivi di bonifica** stabiliti per il sito in oggetto rappresentati rispettivamente dalle **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B (e anche inferiori alle dalle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A** del medesimo Allegato 5), nonché alla **Tabella 2** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Rilevato che dalla visura catastale effettuata in data 24.07.2018 dall’Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena tramite lo strumento SISTER dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Forlì Territorio – Servizi Catastali e di pubblicità immobiliare, risulta che la particella n. 162 del foglio 58 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Cesena, al cui interno è collocata l’area oggetto degli interventi di bonifica effettuati, risulta essere di proprietà del medesimo Comune;

Precisato, in particolare, che dalla documentazione acquista agli atti, risulta che l’area di cui alla suddetta particella è stata concessa dal Comune di Cesena al Centro per l’Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. (oggi Centro per l’Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A.) in data 28.05.1999 con atto notarile Rep. 116.136/36.972, registrato a Cesena in data 16.06.1999 al n. 1784 mod IV;

Rilevato che dalla visura camerale effettuata in data 24.07.2018 dall’Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena tramite lo strumento TELEMACO del Registro Imprese risulta che il legale rappresentante del Centro per l’Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A. (già Centro per l’Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l.) è il Sig. Andrea Pazzini con carica di rappresentante dell’impresa;

Evidenziato che si ritiene valido il versamento di **€ 346,00** eseguito dal Centro per l’Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A. con bonifico bancario effettuato in data 08.05.2017 presso la Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., relativo agli oneri amministrativi previsti per l’attività di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica relativa all’area in oggetto (attività “12.08.05.07” del Tariffario delle prestazioni di Arpae approvato con D.G.R. n. 14 del 11.01.2016 e revisionato con D.G.R. n. 798 del 30.05.2016);

Ritenuti conclusi, alla luce di quanto sopra esposto, gli interventi di bonifica effettuati a carico delle matrici ambientali “suolo superficiale insaturo”, “suolo profondo insaturo” e “acque sotterranee” afferenti l’area interessata dalla situazione di contaminazione ubicata all’interno del Centro per l’Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A. sito in Via Del Commercio, 435 – Pievesestina – Cesena, approvati e autorizzati con Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012 rilasciata dal Dirigente del Servizio Sostenibilità Ambientale e Rifiuti del Comune di Cesena;

Precisato che risultano restituibili le **aree** sottoposte a procedimento di bonifica e **oggetto degli interventi di bonifica**, identificate e raffigurate nelle planimetrie costituente l’**Allegato 1** e l’**Allegato 2** al presente atto, in quanto gli esiti delle verifiche analitiche effettuate dal Centro per l’Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l., sui campioni di terreno e di acque sotterranee prelevati al termine delle attività di bonifica, secondo le modalità indicate nella sopraccitata Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012, hanno mostrato, per i parametri oggetto di indagine, concentrazioni inferiori agli **obiettivi di bonifica** definiti, costituiti rispettivamente dalle **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B e alla Tabella 2** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le matrici ambientali “**suolo superficiale insaturo**”, “**suolo profondo insaturo**” e “**acque sotterranee**” come risulta, tra l’altro, dalla relazione tecnica finale che Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso con nota del 04.04.2018, PGFC/2018/5417, successivamente integrata con nota del 11.07.2018, PGFC/2018/11197;

Evidenziato che:

- il D.Lgs. 152/06, entrato in vigore il 29.04.2006, ha ridefinito, tra l’altro, al Titolo V della Parte Quarta la normativa in materia di bonifica dei siti inquinati;
- relativamente ai parametri ricercati nelle matrici indagate, i valori limite di concentrazione definiti dalle Tabelle di cui all’Allegato 1 al D.M. 471/99 non risultano modificati dalle CSC definite dalle Tabelle di cui all’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che:

- il procedimento istruttorio è stato attivato ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.M. 471/99, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06;
- la progettazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale è stata predisposta e approvata conformemente a quanto disposto dal D.M. 471/99;

Ritenuto opportuno attestare il completamento degli interventi realizzati conformemente al Progetto di Bonifica autorizzato dal Dirigente del Servizio Sostenibilità Ambientale e Rifiuti del Comune di Cesena con Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012, mediante apposita certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06, per gli effetti dell'entrata in vigore di tale Decreto;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017, con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano, nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia, alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31.12.2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020, con la quale sono stati prorogati fino al 31.12.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Dato atto che il Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò, la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Francesca Viroli e il Responsabile della P.O. “Rifiuti-Aria” Dr. Elmo Ricci e il Dirigente Arch. Roberto Cimatti, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò, della Responsabile del Procedimento Dr.ssa Francesca Viroli e del Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria;

D E T E R M I N A

DI CERTIFICARE (ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) che:

1. gli interventi di bonifica effettuati nelle aree raffigurate nelle planimetrie costituenti l'**Allegato 1** e l'**Allegato 2** al presente atto, risultano conformi al Progetto di Bonifica approvato con prescrizioni con Determinazione dirigenziale n. 793/2012 del 19.06.2012 rilasciata dal Servizio Sostenibilità Ambientale e Rifiuti del Comune di Cesena e che, pertanto, gli interventi previsti da tale Progetto si possono ritenere completati;
2. gli accertamenti e le verifiche specificatamente eseguiti dal Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. mista a r.l. (oggi Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A.) e da Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ai fini della restituibilità come riportati in premessa narrativa, in corrispondenza dell'area in oggetto, non hanno evidenziato nelle matrici ambientali **“suolo superficiale insaturo”, “suolo profondo insaturo” e “acque sotterranee”**, per i parametri oggetto di indagine, superamenti degli **obiettivi di bonifica definiti**, costituiti rispettivamente dalle **Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B** (siti ad uso commerciale e industriale) e **dalla Tabella 2** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come risulta dalla relazione tecnica finale che Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso nota del 04.04.2018, PGFC/2018/5417, successivamente integrata con nota del 11.07.2018, PGFC/2018/11197, confermando l'efficacia degli interventi di bonifica effettuati;
3. dagli accertamenti e dalle verifiche di cui al precedente punto 2. è risultato che gli interventi di bonifica effettuati nell'area raffigurata nel sopraccitato Allegato 1 hanno consentito il raggiungimento relativamente alla **matrice ambientale “suolo insaturo superficiale” e “suolo insaturo profondo”**, per i parametri

indagati, della conformità anche alle **CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A** (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e che pertanto **l'area in oggetto è da considerarsi libera da vincoli urbanistici in caso di futuri cambiamenti di destinazione d'uso.**

DI DARE ATTO che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò, la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Francesca Viroli e il Responsabile della P.O. "Rifiuti-Aria", Dr. Elmo Ricci, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DI DARE ATTO, altresì, che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Conformemente al disposto di cui all'art. 248, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **il presente provvedimento costituisce titolo per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata a favore del Comune di Cesena**, che potrà avvenire a seguito di specifica richiesta da parte del Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A..

Il presente provvedimento viene trasmesso al Centro per l'Autotrasporto – Cesena Soc. Cons. p.A., al Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, ad Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Epidemiologia di Cesena, per il seguito di rispettiva competenza.

Forlì, 25.07.2018

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.